



Repubblica Italiana

CITTA' DI MAZARA DEL VALLO

Casa Consortile della legalità

-----oOo-----

POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA SINDACALE

N. 43 del 31/05/2024

IL SINDACO

Oggetto: **Ordinanza contingibile e urgente inerente la disciplina delle attività musicali – emissioni sonore - e della vendita di bevande alcoliche.**

Premesso che

Nel Centro Storico del Comune di Mazara del Vallo è presente un considerevole numero di pubblici esercizi e locali di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande che attraggono un rilevante numero di avventori e turisti che fa registrare, nelle ore serali e notturne, prevalentemente nel periodo estivo, una forte affermazione della **cosiddetta movida** e dei suoi effetti che possono, in alcuni casi, tradursi in episodi di disturbo delle occupazioni e del riposo dei cittadini residenti nelle Vie e Piazze interessate dal citato fenomeno;

il consumo di bevande alcoliche contribuisce significativamente ad incrementare lo stato di euforia e di ilarità degli avventori, diminuendone sensibilmente i freni inibitori, in relazione al fatto che il consumo eccessivo causa in tanti casi la mancanza di controllo del tono della voce e delle espressioni verbali, la necessità di espletare bisogni fisiologici che la predetta perdita di controllo rende non limitati ai soli servizi igienici, peraltro carenti, in relazione al numero elevato di persone che gravitano nelle aree interessate dalla **movida**;

il ripetuto abbandono di bottiglie di vetro, che rischiano di diventare strumenti di offesa in caso di colluttazioni e che, anche per il solo abbandono, possono costituire pericolo, laddove si verificano movimenti incontrollati di folla, con notevole decadimento della sicurezza urbana e dell'incolumità pubblica;

tale fenomeno riguarda prevalentemente il Centro Storico della Città di Mazara del Vallo, così come individuato dalla Ordinanza Sindacale n. 82 del 26 giugno 2017 e talune zone del territorio comunale nelle quali sono presenti esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, interessate per consuetudine da fenomeni di aggregazione notturna sia all'interno che all'esterno dei locali per la consumazione di alimenti e bevande acquistate. Trattasi di zone caratterizzate da una considerevole presenza di pubblici esercizi che praticano la somministrazione e l'asporto di bevande

alcoliche, con conseguente elevato rischio di assembramenti soprattutto di giovanissimi e adolescenti, i quali si intrattengono anche fino alle ore notturne, facendo uso di bevande alcoliche, attratti anche dalle emissioni sonore prodotte dai pubblici esercizi;

Preso atto delle risultanze della seduta **del Comitato Provinciale dell'Ordine e Sicurezza Pubblica del 07 maggio 2024, convocata da S. E. Il Prefetto di Trapani sul fenomeno della movida**, alla quale hanno partecipato, oltre ai vertici provinciali delle Forze dell'Ordine, i Sindaci dei Comuni del Libero Consorzio Comunale di Trapani interessati al fenomeno e che nel corso della predetta riunione, si è convenuto sulla necessità di adottare ordinanze sindacali uniformi includenti oltre ad aspetti di sicurezza urbana, anche la regolamentazione delle emissioni sonore nei pubblici esercizi, nei luoghi pubblici e nei locali di intrattenimento e non ultimo uniformità nei limiti degli orari di intrattenimento musicale;

Considerato che:

con l'avvento della stagione estiva l'afflusso di turisti e avventori nelle aree urbane interessate dalla **cosiddetta movida** è notevole e, nell'ambito della politica di incentivazione del turismo definita dall'Amministrazione Comunale, risulta opportuno e necessario contemperare le esigenze dei titolari dei pubblici esercizi, ai quali l'afflusso turistico offre notevoli opportunità di carattere economico, con quelle dei cittadini residenti che hanno diritto al riposo ed alla quiete notturna, stabilendo opportune regole tendenti a garantire da un lato l'abbattimento dell'inquinamento acustico provocato dalle emissioni sonore provenienti dagli impianti di riproduzione musicale degli esercizi pubblici, e dall'altro il diritto degli esercenti allo svolgimento della loro attività, nel rispetto della normativa vigente ;

l'abbandono al suolo di bottiglie, e in genere di contenitori di vetro e di lattine, costituisce pericolo per l'incolumità pubblica, specie quelli frantumati che possono causare gravi lesioni personali, oltre a costituire oggettivo e grave elemento di degrado del decoro urbano;

le bottiglie e i contenitori di vetro e le lattine possono essere utilizzate come strumenti di offesa da parte di persone malintenzionate in luoghi caratterizzati da una intensa presenza di avventori e turisti o comunque possono facilitare la commissione di reati contro la pubblica incolumità;

l'abbandono incontrollato di bottiglie e contenitori di vetro e lattine genera nella cittadinanza un senso di noncuranza dell'ambiente urbano, con ricaduta negativa sulla percezione di sicurezza di determinati luoghi;

tale fenomeno è spesso connesso alla vendita serale e notturna di bevande alcoliche e analcoliche in bottiglie e contenitori di vetro e lattine da parte di pubblici esercizi, esercizi commerciali, artigianali per asporto, distributori automatici e Street Food.

Preso atto delle ripetute lamentele che i numerosi residenti nel Centro Storico della nostra Città rivolgono all'Amministrazione Comunale in merito ai rumori molesti provocati dalle emissioni sonore provenienti da esercizi pubblici per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande del territorio comunale, dopo le ore 24.00 e, in generale in merito alla sicurezza delle aree interessate dalla **cosiddetta movida**;

Appurata la necessità di provvedere al contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con interventi di safety con l'applicazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a limitare nelle aree urbane interessate dalla **cosiddetta movida** disciplinando la distribuzione e la presenza di bottiglie e contenitori di vetro e lattine di qualsiasi tipologia e ciò al fine di garantire che la fruibilità pubblica delle aree interessate dalla *c.d. movida* avvenga nelle condizioni più idonee a salvaguardare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, di tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale nonché per la sicurezza generale e, dunque, di adottare delle contromisure allo scopo di tutelare innanzitutto la incolumità pubblica da azioni lesive realizzate con l'utilizzo di bottiglie, contenitori di vetro e lattine di qualsiasi tipologia;

Rilevato

Che secondo la normativa vigente, nei pubblici esercizi, **l'intrattenimento musicale deve intendersi come attività semplicemente accessoria**, che mai deve sostituirsi a quella principale, disciplinata dall'art. 5 comma I lett. a) e b) della Legge 25 agosto 1991 n. 287, per la quale si è ottenuto l'autorizzazione all'esercizio dell'attività (pubblici esercizi, circoli privati, bar, pub, wine bar, e così via);

Che l'art. 6 del D. P. C. M. 01 marzo 1991 fissa i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e negli ambienti esterni di accettabilità di esposizione al rumore e che il territorio del Comune di Mazara del Vallo, alla data odierna, è sprovvisto di regolamento acustico, piano di zonizzazione, come previsto dall'art. 6 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447;

Considerato urgente e necessario tutelare la salute pubblica dall'inquinamento acustico provocato dalle emissioni sonore prodotte a mezzo anche di amplificatori elettronici provenienti dai pubblici esercizi che offrono intrattenimento musicale e che non rispettano i limiti di rumore negli ambienti abitativi (D.P.C.M. 14 novembre 1997) e quindi **ritenuto opportuno limitare/vietare nei pubblici esercizi l'utilizzo di strumenti di emissione sonore in orario notturno, 22,00-06,00**, al fine di non arrecare disturbo alle occupazioni ed al riposo dei residenti nella zona, in base alla normativa di settore sopra richiamata e nell'ambito degli orari di cui al presente provvedimento;

Considerato, altresì, che il Comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza delle disposizioni contro l'inquinamento acustico ai sensi dell'**art. 6 – competenze dei Comuni -, comma I, lettere “d”, “e”, “g” ed “h”, ed art. 14 della legge 26 ottobre 1995 n. 447** e che il principio del rispetto del silenzio e della quiete pubblica è valore acquisito quale più ampio diritto alla salute;

Ritenuto opportuno e necessario il contemperamento delle esigenze dei titolari dei pubblici esercizi, ai quali l'afflusso turistico offre notevoli opportunità commerciali, con quelle dei cittadini e residenti che hanno diritto al riposo e alla quiete notturna, stabilendo opportune regole tendenti a garantire da un lato l'abbattimento dell'inquinamento acustico provocato dagli impianti di riproduzione musicale degli esercizi pubblici, dall'altro il diritto degli esercenti allo svolgimento della loro attività nel rispetto della normativa vigente;

Vista, altresì, la recente **Sentenza n. 14209 del 23 maggio 2023 della Corte di Cassazione III sez. Civile** con la quale è stato condannato un Ente locale al risarcimento del danno subito da alcuni residenti a causa delle immissioni di rumore nelle proprie abitazioni, prodotte dagli avventori degli pubblici esercizi ivi ubicati, nelle serate dei fine settimana del periodo estivo in occasione della cosiddetta Movida nelle ore serali e notturne;

Valutata positivamente l'efficacia di analoghe misure di prevenzione già adottate anche in occasione di eventi e manifestazioni pubbliche particolarmente in termini di:

- prevenzione nella commissione di reati con l'utilizzo di bottiglie e contenitori in vetro e lattine
- tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale;
- contenimento dei problemi di igiene e pulizia dei luoghi;
- incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente dei giovani, alle esigenze di corretta fruizione degli spazi urbani e di rispetto dei beni culturali;

Sentito il Comandante della Polizia Municipale

Visti:

l'articolo 7 del Codice della Strada, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 50, comma 5, del T.U.E.L.;

l'art. 54 del d. lgs. 267/2000 come novellato dal D. L. 23.05.2008, n. 92 convertito con legge 24.07.2008, n. 125;

l'articolo 7-bis del T.U.E.L.;

l'articolo 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 come modificato dall'articolo 6-bis della legge 24.07.2008, n. 125 di conversione del D.L. 23.05.2008, n. 92;

la **legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26 ottobre 1995**, il D. P. C. M. 14-11-1997, il D. P. C. M. 01 marzo 1991 e la Circolare dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n. 52126/1991;

l'art. 9, comma I, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, che consente al Sindaco l'emissione di Ordinanze contingibili e urgenti per il temporaneo contenimento o abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibizione parziale o totale di determinate attività;

il D.P.C.M. 1/03/91, il D.P.C.M. 14/11/1997, il D.P.C.M. 16/04/1999 n. 215 concernente i limiti massimi di esposizione al rumore e i requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di pubblico spettacolo e intrattenimento danzante;

il D.M. 16/03/1998;

gli articoli 20, comma 1 e 30, comma 1 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

la Legge 24 luglio 2008, n. 125;

l'art. 9, 68 e 69 del TULPS;

il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti;

Ravvisata la necessità, urgenza e indifferibilità del presente provvedimento e constatata la propria competenza in materia:

Ritenuto doversi altresì adottare Ordinanza Sindacale per la regolamentazione delle emissioni sonore nei pubblici esercizi, nei luoghi pubblici e nei locali di intrattenimento, a tutela del riposo e della pubblica quiete delle persone;

Per quanto in premessa esposto che deve ritenersi di seguito riportato

ORDINA

Con effetto immediato a fino al prossimo 31 dicembre 2024, in tutto il territorio comunale:

vendita di bevande alcoliche

1) In tutto il territorio comunale, dalle ore 22,00 di ogni giorno fino alle ore 06,00 del giorno successivo, è vietata la vendita e la somministrazione - sia in forma fissa che itinerante, nonché la detenzione ed il consumo in luogo pubblico di bevande alcoliche e superalcoliche, anche se dispensate da distributori automatici. E' vietato, altresì, la vendita dalle ore 22,00 di ogni giorno fino alle ore 06,00 del giorno successivo, di bevande alcoliche e analcoliche in bottiglie e contenitori di vetro e lattine da parte di pubblici esercizi, esercizi commerciali, artigianali per asporto, distributori automatici e Street Food. I divieti non si applicano all'interno dei locali e degli spazi pubblici legittimamente occupati dagli esercizi autorizzati di pubblica somministrazione.

Gli esercenti ai quali si estende il divieto di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, oggetto del presente atto, sono i seguenti:

- a) attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche in forma temporanea;
- b) circoli privati;

- c) attività artigianali;
- d) attività di commercio;
- e) distributori automatici;

emissioni sonore

2) Fatto salvo il rispetto dei limiti di rumorosità, sia assoluti che differenziali, previsti dalle norme vigenti a carattere nazionale e locale, **la diffusione di musica all'interno ed all'esterno dei pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande di tipologia a) e b) di cui all'art. 5 comma I della Legge 25 agosto 1991, n. 287**, sia dal vivo che riprodotta, è sottoposta ai seguenti limiti orari:

Nella giornate di ogni settimana che vanno da domenica a giovedì, compresi festivi e prefestivi, le emissioni sonore dovranno cessare improrogabilmente alle ore 00,30 del giorno successivo, e prodotte, comunque, nel rispetto dei valori limite assoluti e differenziali previsti per legge; nelle giornate di venerdì e sabato di ogni settimana le emissioni sonore dovranno cessare improrogabilmente alle ore 01,30 del giorno successivo.

Nella settimana di ferragosto va **da lunedì 12 a domenica 18 agosto 2024 le emissioni sonore dovranno cessare improrogabilmente alle ore 02,00 del giorno successivo.**

Fatto salvo quanto stabilito ai punti che precedono, resta vietato, in tutto il territorio comunale, ogni tipo di diffusione musicale sia all'aperto che al chiuso, con qualsiasi mezzo, in ogni giorno della settimana tra le ore 01,00 e le ore 07,00 e nella fascia oraria compresa tra le ore 14,00 e le ore 16,00 di ogni giorno.

3) In tutti casi, **lo svolgimento di attività musicale è subordinato all'adempimento dell'obbligo di presentazione della documentazione di impatto acustico** prevista dall'articolo 8, commi 2, 3, 4 e 5 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e, ove occorra, dal successivo comma 6 della Legge quadro sull'inquinamento acustico, come integrato dall'articolo 4, comma 1, del D.P.R. n. 227 del 19 ottobre 2011. Il rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico, l'osservanza dei limiti di emissione sonora, sia assoluti che differenziali, previsti dalle norme vigenti in materia, costituiscono condizione per il legittimo esercizio di attività musicali, sia all'interno che all'esterno dei pubblici esercizi.

Il rispetto di tali limiti acustici dovrà essere certificato da una relazione fonometrica, ai sensi della Legge 447/95 e del D.P.C.M. 16/04/1999 n.215.

4) Le istanze di autorizzazione per le manifestazioni ed eventi con diffusione di musica dovranno pervenire al SUAP della Città di Mazara del Vallo con le seguenti modalità:

- 1) A mezzo pec “suap@pec.comune.mazaradelvallo.tp.it” entro e non oltre le ore 11,00 del terzo giorno antecedente la manifestazione o l'evento con diffusione di musica o l' utilizzo di strumenti musicali;**
- 2) Tutte le richieste pervenute tardivamente o in modalità non convenzionale non saranno prese in considerazione;**
- 3) Qualora dalle istanze pervenute risultassero richieste per la stessa serata e per manifestazioni e/o eventi musicali organizzate in pubblici esercizi che risultassero distanti tra loro meno di 90 ml, le stesse saranno autorizzate nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo e pubblicate anche sul sito istituzionale del Comune, anche ai fini delle successive attività di controllo e monitoraggio in capo alle Forze di Polizia.**

5) Gli esercenti titolari di Autorizzazione alla occupazione di suolo pubblico sono tenuti a mantenere il decoro dello spazio pubblico ad essi concesso e/o delle aree limitrofe come previste ed individuate nell'atto concessorio del suolo pubblico, rendendoli costantemente liberi da rifiuti, lattine, bottiglie ed ingombri di qualsiasi genere.

6) Ferme restando le **sanzioni amministrative disposte dall'art. 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447** e dall'articolo 7-bis del T.U.E.L., come integrato dall'art. 6-bis della L. 125/2008 e dalle consequenziali deliberazioni locali, e fatto salvo quanto previsto dagli articoli 650 e 659 C.P., le violazioni della presente Ordinanza, **anche di una singola prescrizione**, comporteranno **l'immediata inibizione dell'attività musicale - sia all'aperto che al chiuso** - nei confronti del titolare del pubblico esercizio, dell'esercizio commerciale o di somministrazione di alimenti e bevande ritenuto responsabile, con le seguenti modalità:

Alla prima violazione accertata conseguirà l'inibizione dell'attività musicale, sia all'interno che all'esterno del locale, **per giorni 3** decorrenti dalla data di contestazione o notifica della relativa sanzione. **L'inottemperanza a detto provvedimento inibitorio comporterà la trasmissione degli atti al SUAP e la sospensione della licenza per giorni 7, con chiusura dell'esercizio.**

Alla seconda violazione accertata conseguirà l'inibizione dell'attività musicale, sia all'interno che all'esterno del locale, **per giorni 10** decorrenti dalla data di contestazione o notifica della relativa sanzione. **L'inottemperanza a detto provvedimento inibitorio comporterà la trasmissione degli atti al SUAP e la sospensione della licenza per giorni 10, con chiusura dell'esercizio.**

Alla terza violazione accertata conseguirà l'inibizione dell'attività musicale, sia all'interno che all'esterno del locale, **per giorni 30** decorrenti dalla data di contestazione o notifica della relativa sanzione. **L'inottemperanza a detto provvedimento inibitorio comporterà la trasmissione degli atti al SUAP e la revoca per anni uno della concessione per la occupazione di suolo pubblico.**

7) **Ai sensi dell'articolo 20 della L. 24 novembre 1981 n. 689, con ordinanza ingiunzione sarà disposta la confisca amministrativa** delle cose che *“servirono o furono destinate a commettere la violazione”* e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano al titolare del pubblico esercizio o dell'esercizio commerciale o di somministrazione di alimenti e bevande che ha organizzato le serata musicale, qualora la ditta interessata non abbia ottemperato nei termini di legge al pagamento della ingiunzione di pagamento e alla esecuzione delle sanzioni accessorie.

8) Ai fini dell'applicazione della presente Ordinanza, sono ritenuti responsabili in concorso, ai sensi dell'articolo 5 della L. 24 novembre 1981, n. 689, coloro che commettono la violazione, nonché i responsabili/titolari dei relativi esercizi commerciali e/o di somministrazione.

9) Sono fatte salve le ulteriori limitazioni e restrizioni previste da ogni norma di legge speciale in materia, tutela di Aree protette.

ONERA

Il Comando della Polizia Municipale ed il SUAP, nonché gli Uffici Comunali, competenti per l'esecuzione ivi compresa la notifica a tutti gli operatori d'interesse oltre la trasmissione alle Organizzazioni Sindacali di categoria aventi sede e/o competenza nel Comune di Mazara del Vallo.

DISPONE

La comunicazione della presente Ordinanza al Sig. Prefetto di Trapani, al Sig. Questore di Trapani, al Dirigente del Commissariato di Polizia di Stato, ai Comandanti della Compagnia dei Carabinieri, della Compagnia Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto, per la competenza anche ai fini della sua applicazione ed osservanza.

AVVERTE

Ferme restando le sanzioni amministrative disposte dalla Legge quadro sull'inquinamento acustico 26 ottobre 1995, n. 447 art. 10, la violazione, anche di una sola violazione della presente Ordinanza è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dall'art. 7-bis del T.U.E.L., **pari ad € 500,00**, come integrato dall'art. 6-bis della L. n. 125/2008, **nonché dalle sanzioni accessorie previste da questa Ordinanza.**

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al **Prefetto di Trapani**, entro giorni 30 dalla pubblicazione, nonché ricorso al **T.A.R. di Palermo entro giorni 60** o, in alternativa, ricorso straordinario al **Presidente della Regione Siciliana entro giorni 120**, termini decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo on-line del sito istituzionale dell'Ente www.comune.mazaradelvella.tp.it .

Responsabile del procedimento

f.to **BUCCA VINCENZO**

Il Sindaco

Dott. Salvatore Quinci

firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs .n. 39/1993

Visto di regolarità tecnica

sull'ordinanza in oggetto si attesta ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs 267/2000 la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Dirigente

f.to Dott.ssa Maria Stella Marino

Attestazione di pubblicazione

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, si attesta che la presente determinazione, è pubblicata all'Albo pretorio del Comune, dal 31/05/2024 registrata al n° 1895 del registro pubblicazioni, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Mazara del Vallo, li 31/05/2024

Il Responsabile dell'Albo pretorio
f.to ROSELLA VINCENZA